



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 56/19/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI
DELLA REGIONE SARDEGNA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28
(ELEZIONI REGIONALI DEL 24 FEBBRAIO 2019)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 febbraio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 127 del 28 dicembre 2018 con il quale è stata disposta l'indizione delle elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna;

VISTA la delibera n. 2/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Lazio e Lombardia indette per il giorno 4 marzo 2018*” a cui si rinvia per le elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna;

VISTA la delibera n. 615/18/CONS, del 19 dicembre 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Abruzzo e Sardegna*”;

VISTE le note del 31 gennaio 2019, 6 e 13 febbraio seguenti (rispettivamente prot.lli nn. 41580, 49750 e 62100) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

procedimento avviato nei confronti della Regione Sardegna a seguito della segnalazione a firma del sig. Alessandro Serra - pervenuta in data 31 gennaio 2019 (ns. prot. n. 41152) - per la presunta “violazione quotidiana” dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativamente alle attività di comunicazione realizzate sul sito *web* istituzionale, in particolare “la pubblicazione di una guida sui cinque anni di Governo”, la presentazione “East Land” e del *link* della Regione Sardegna, “la convocazione quotidiana di eventi, conferenze stampa ed altre azioni”, nonché la diffusione di comunicati e di “notiziari tesi ad esaltare l’operato della Giunta regionale”, il tutto privo dei requisiti di impersonalità ed indispensabilità richiesti dalla citata disposizione normativa.

In particolare, il Comitato, ha rilevato che «detta attività di comunicazione sia priva dei requisiti della indispensabilità e della impersonalità [...] in quanto non ricorre il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione, giacchè le informazioni oggetto di comunicazione non appaiono correlate all’efficace funzionamento dell’Ente [né quello] dell’impersonalità per la presenza ricorrente di riferimenti al Presidente e/o agli Assessori regionali. In particolare, la “guida dei 5 anni di governo per la Sardegna 2014/2019”, scaricabile dal sito in formato pdf, contiene una introduzione firmata da “Francesco Pigliaru Presidente della Regione” e corredata da una sua foto». Nel prendere atto tuttavia “della volontà dell’Amministrazione di porre rimedio alla condotta contestata, mediante la sospensione immediata - dal sito - dell’operatività dei *link* oggetto della segnalazione, in tale condotta configurandosi un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge [...] nella seduta del 4 febbraio 2019 ha deliberato di proporre l’archiviazione del procedimento”;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato competente, e in particolare, la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato in data 31 gennaio 2019, alla quale la Regione Sardegna non ha fornito nei termini di legge alcun riscontro;

CONSIDERATO che in data 4 febbraio 2019, presso gli uffici del Comitato regionale competente, si è tenuto un incontro con rappresentanti della Regione Sardegna, durante il quale, come risulta dagli esiti istruttori trasmessi dal medesimo Comitato, è stato precisato quanto segue:

- la legge di cui trattasi è di non facile interpretazione, soprattutto in relazione al requisito della indispensabilità ma [...] comunque, si è provveduto a rimuovere dal sito le forme di comunicazione oggetto della segnalazione;
- il Presidente della Regione e gli Assessori rivestono anche un ruolo politico e, in tale ruolo, non possono subire limitazioni nel loro diritto di parola;
- sussiste, peraltro, un’oggettiva difficoltà ad individuare con precisione il confine netto tra il ruolo istituzionale e quello politico;

PRESA VISIONE dell’intera documentazione istruttoria;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione della Regione autonoma Sardegna oggetto di segnalazione, pubblicate sul sito istituzionale della regione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna, in quanto sono successive alla convocazione dei comizi elettorali e sono riconducibili al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

VISTA la nota del 13 febbraio 2019 (prot. n. 62100) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna ha comunicato di aver *«constata[to] l'avvenuto adeguamento spontaneo da parte dell'amministrazione regionale, dal cui*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sito è stata sospesa la visibilità di filmati, fotografie, notiziari [...] che avevano formato oggetto della segnalazione [e che] nella sezione “notizie” raggiungibile dalla home page del sito è presente il seguente avviso: *Gentili utenti, le funzionalità del sito RAS sono attualmente ridotte a seguito di richiesta del Corecom Sardegna, in applicazione della Par Condicio (art. 9 L. 28/2000), fino alla conclusione delle elezioni regionali 2019»*, come verificato dalla visione del sito web istituzionale della Regione autonoma della Sardegna;

RITENUTO che la rimozione delle attività di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione e la pubblicazione sul portale della Regione autonoma Sardegna del conseguente avviso configurano un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

PRESO ATTO, pertanto, dell’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 10, della delibera n. 2/18/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Regione Sardegna e trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna.

La delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 22 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi